

La legge 136/2010 dopo la conversione del decreto 187/2010.

Aggiornata alla legge 17 dicembre 2010, n. 217

“Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,
recante misure urgenti in materia di sicurezza”
(G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010)

Norme transitorie

L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti¹.

I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7 del presente decreto, entro centottantagioni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto². Ai sensi dell'articolo 1374 del

¹ La norma transitoria è stata introdotta dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010.

² La norma transitoria è stata introdotta dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 187/2010, e modificata dalla legge n. 217/2010, in sede di conversione. Originariamente, il decreto-legge n. 187/2010 stabiliva che: “I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del

codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni³.

Articolo 3

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese⁴ nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva⁵, fermo

2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge”.

³ L'ultimo periodo della norma transitoria è stato inserito dall'articolo 6, comma 2, della legge di conversione n. 217/2010. L'articolo 1374 del codice civile, rubricato “Integrazione del contratto”, dispone quanto segue: “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità”.

⁴ L'espressione “filiera delle imprese” di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto (articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010).

⁵ L'espressione “anche in via non esclusiva” di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purchè per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del

restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti **di incasso o** ⁶ di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ⁷.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 ⁸.

medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate (articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010).

⁶ La modifica è stata introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1), della legge di conversione n. 217/2010.

⁷ La parte finale dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010 (“*ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni*”) è stata inserita dal decreto-legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010.

⁸ Il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 è stato modificato dal decreto-legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010. In precedenza, disponeva che: “*I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi*

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi ⁹ dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a **1.500 euro** ¹⁰, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati **sistemi diversi** ¹¹ dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. **L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di**

rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1”.

⁹ L'espressione “*eseguiti anche con strumenti diversi*” di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione “*possono essere utilizzati sistemi diversi*” di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria (articolo 6, comma 5, decreto-legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010).

¹⁰ La modifica è stata introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2-bis), della legge di conversione n. 217/2010. In precedenza, la soglia era di 500 euro.

¹¹ L'espressione “*eseguiti anche con strumenti diversi*” di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione “*possono essere utilizzati sistemi diversi*” di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria (articolo 6, comma 5, decreto-legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010).

rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti¹².

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti **di incasso o**¹³ di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni¹⁴.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)¹⁵. **In regime transitorio,**

¹² L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 è stato introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2-bis), della legge di conversione n. 217/2010.

¹³ La modifica è stata introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3), della legge di conversione n. 217/2010.

¹⁴ La parte finale dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 136/2010 ("ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni") è stata inserita dal decreto-legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010.

¹⁵ Il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 è stato modificato dal decreto-legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010. In origine, disponeva che: "Ai fini della tracciabilità dei

sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento¹⁶.

6. Comma abrogato¹⁷.

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi¹⁸.

flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante".

¹⁶ L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 è stato introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 4), della legge di conversione n. 217/2010.

¹⁷ Prima dell'abrogazione, intervenuta con il decreto-legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010, il comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 stabiliva che: "La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

¹⁸ Il comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 è stato modificato dal decreto-legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010. Originariamente, disponeva che: "I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un' apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente ¹⁹.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese ²⁰ a

cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi".

¹⁹ Il comma 8 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 è stato modificato dal decreto-legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010. Prima della modifica, disponeva che: *"La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente"*.

²⁰ L'espressione "filiera delle imprese" di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti

qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce **causa di risoluzione** ²¹ del contratto.

Articolo 6

(Sanzioni)

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione **dell'articolo 3, comma 9-bis** ²², l'applicazione

dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto (articolo 6, comma 3, decreto-legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010).

²¹ La modifica è stata introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 8, della legge di conversione n. 217/2010. In precedenza, l'articolo 9-bis, introdotto dal decreto-legge n. 187/2010, disponeva che: *"Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto"*.

²² La modifica è stata introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 01), della legge di conversione n. 217/2010. In precedenza, l'articolo 6, comma 1, della legge n. 136/2010 stabiliva che: *"Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa*

di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni²³ comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni²⁴, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG²⁵ di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate dall'articolo 3, comma 4²⁶, comporta, a

comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una sanzione pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa".

²³ La modifica è stata introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 02), della legge di conversione n. 217/2010.

²⁴ La modifica è stata introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 02), della legge di conversione n. 217/2010.

²⁵ La modifica è stata introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 03), della legge di conversione n. 217/2010.

²⁶ La modifica è stata introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 04), della legge di conversione n. 217/2010. In precedenza, l'articolo 6, comma 3, della legge n. 136/2010 così disponeva: "Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3,

carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione²⁷.

5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto

comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito".

²⁷ Il secondo periodo dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 136/2010 è stato inserito dal decreto-legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010.



Istituto Grandi Infrastrutture

territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3²⁸.

a cura della Dr.ssa Laura Savelli

²⁸ Il comma 5-bis della legge n. 136/2010 è stato inserito dal decreto-legge n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010.